

ODG/PRG: 245

PG: 36251/89

Data Seduta: 28/07/89

Data inizio vigore: 05/09/89

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

Odg/prg n.288 N.PG. 16794/92 Data seduta 15/06/92 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n.410 N.PG. 148002/95 Data seduta 27/11/95 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n.329 N.PG. 185719/98 Data seduta 21/12/98 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n.45 N.PG. 8397/2000 Data seduta 17/04/00 Testo totalmente consolidato

Odg/prg n.67 N.PG. 42861/06 Data seduta 22/05/06 Testo totalmente consolidato

Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e dell'attività di estetista

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Le norme del presente regolamento disciplinano, ai sensi della Legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142, della Legge n. 1/90 e della Legge regionale 4.8.1992 n. 32 modificata dalla Legge regionale 3.3.1993 n. 12, le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetista, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito.

L'attività di barbiere riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, il lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile.

L'attività di parrucchiere per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello. A quella di parrucchiere per uomo e donna equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere o acconciatore unisex.

L'attività di estetista si riferisce a tutte le prestazioni ed i trattamenti compresi quelli abbronzanti, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'attività di estetica può essere svolta, oltre che mediante l'apprestamento di tecniche manuali, con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, consentite dalla normativa vigente.

Non rientrano nelle attività di estetica i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.

Art. 2 - Modalità di svolgimento delle attività

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico, o allestiti presso enti, istituti, ospedali, alberghi, hotels, nel rispetto delle norme igieniche prescritte a tutela della salute pubblica.

Gli esercizi aperti al pubblico devono avere l' accesso sulla pubblica via, gli esercizi ubicati ai piani superiori dell' edificio devono avere accesso diretto dal pianerottolo delle scale.

Le singole attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell' esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate, siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario; siano destinati in modo esclusivo all' attività; siano indipendenti da quelli adibiti a civile abitazione e siano dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

Quando l' attività si svolge presso l' abitazione dell' esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatorio l' apposizione di una targa all' esterno dell' esercizio, visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista in forma ambulante, salvo la prestazione a domicilio nei casi di grave e totale impedimento fisico dell' utente, purché esercitata fuori dal normale orario di lavoro.

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, è vietato esercitare l' attività di estetica, anche se svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi, senza la prescritta autorizzazione.

Negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetica è vietato esercitare l' attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna, anche se svolta a titolo dimostrativo, senza la prescritta autorizzazione.

E' sempre concessa l' autorizzazione a svolgere prestazioni di manicure e pedicure estetico negli esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ad opera di collaboratori familiari del titolare e di suoi dipendenti.

Art. 3 - Forme di esercizio delle attività

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria.

Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di un' autorizzazione per l' esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione per l' esercizio congiunto di attività di diverso tipo all' interno dello stesso esercizio nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8.

Alle stesse condizioni, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell' ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.

Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata;

Nel caso di società, è possibile l' esercizio congiunto di più attività mediante rilascio di un' unica autorizzazione, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente secondo comma e purché i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività. In tale caso, ogni socio svolgerà esclusivamente l' attività per la quale è professionalmente qualificato.

Le attività di cui al presente Regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali di profumeria, con esclusione di abbinamento a qualsiasi altra attività imprenditoriale o commerciale.

In applicazione del Decreto legislativo n.114/98 in materia di commercio gli esercizi autorizzati di barbiere e parrucchiere possono vendere i seguenti beni accessori:

Shampoo, balsami, lozioni per capelli, tinture, lacche per capelli, pettini, rasoi, forbici, phon, bigodini, fermagli per capelli.

L' esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature o armadiature la cui collocazione non deve ridurre di oltre il 10%, la superficie minima fissata per i laboratori (20 mq. per i barbieri, 30 mq. per i parrucchieri).

Le attività autorizzate di estetica possono vendere i seguenti beni accessori:

creme per il viso e il corpo, maschere per il viso, smalti, rossetti, fondotinta, ombretti, ciprie creme abbronzanti, creme e cerette depilanti, ciglia e unghia finte, arricciaciglia.

L' esposizione per la vendita può essere soddisfatta, come per barbieri e parrucchieri, con scaffalature o armadiature la cui collocazione non deve ridurre di oltre il 10% la superficie minima fissata per i laboratori di estetica (30 mq.).

La vendita di tutti i prodotti cosmetici è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all' art. 8 della legge 11 ottobre 1986 n. 713 e successive modificazioni.

Le modalità di esposizione di beni accessori, sopraindicate, devono comunque avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari precisati nel successivo art. 16.

Art. 4 - Autorizzazione amministrativa

L' esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione, valida per l' intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L' autorizzazione è rilasciata, su domanda dell' interessato, con provvedimento del Direttore del Settore preposto, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5, previo accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati all' art. 2 della legge n. 161/63 e nella legge n.1/90, con riferimento a quanto previsto dalla legge quadro per l' artigianato n. 443/85.

I requisiti oggettivi sono autocertificabili con dichiarazione di conformità ai requisiti tecnici ed igienico sanitari, in base a quanto previsto dai successivi artt. 16 e 19.

L' accertamento dei requisiti igienico sanitari, delle superfici minime dei locali nonché delle distanze minime fra esercizi è compiuto da competenti organi di vigilanza sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 5 - Commissione comunale

La Commissione comunale istituita dall' art. 3 della legge 23/12/1970, n. 1142, è nominata dal Consiglio Comunale ed è così composta:

- Assessore all' artigianato o suo delegato, che la presiede;
- tre rappresentanti effettivi (ed altrettanti supplenti) delle Associazioni Provinciali dell' Artigianato più rappresentative;
- tre rappresentanti effettivi (ed altrettanti supplenti) delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell' Unità Sanitaria Locale competente per il territorio o suo delegato;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- un rappresentante della Commissione Provinciale per l' Artigianato o suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune di Bologna.

Funge da Segretario della Commissione un funzionario dell' Assessore all' Artigianato.

La Commissione esprime parere obbligatorio ma non vincolante in merito:

- alla predisposizione del Regolamento comunale e sue modifiche;
- alle domande di autorizzazione riguardanti l' apertura di nuovi esercizi, l' esercizio congiunto di attività, il trasferimento e la sospensione temporanea di attività degli esercizi esistenti;
- ai provvedimenti di decadenza e revoca delle autorizzazioni.

Essa esprime, altresì, il proprio parere in ordine ad ogni altra questione riguardante il settore su cui l' Amministrazione comunale ritenga opportuno attivarne la consultazione.

Ai sensi della lett. d) dell' art. 2 della legge 14/2/1963, n. 161, come sostituito dall' art. 2 della legge 23/12/1970, n. 1142, la Commissione formula proposte circa i criteri di determinazione delle distanze minime fra esercizi, che vengono deliberati dal Consiglio comunale.

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese.

Le sue riunioni sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei componenti ad essa assegnati; le sue determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 6 - Suddivisione del territorio comunale in zone

Le autorizzazioni all' apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e di estetica, nonché le autorizzazioni al trasferimento degli esercizi esistenti, sono rilasciate nel rispetto delle distanze minime determinate sulla base dei criteri indicati dal presente Regolamento.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni suddette, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti zone:

Zona 1 (centro storico): delimitata dalla parte interna dei viali di circonvallazione

Zona 2 (periferia): rappresentata dalla restante parte del territorio comunale.

Art. 7 - Criteri per la determinazione delle distanze minime

Le distanze minime che devono intercorrere tra due esercizi dello stesso tipo, sono determinate tenendo conto: della superficie della zona; della popolazione in essa residente e del numero ottimale di popolazione per ogni esercizio.

Nella zona 1, il n° dei residenti è aumentato di una percentuale pari al 2% della popolazione residente nel restante territorio comunale, al fine di considerare la media presunta di popolazione fluttuante che gravita sulla zona del centro.

Art. 8 - Metodo di calcolo

La distanza minima di cui al precedente art. 7 è calcolata sulla base della seguente formula con approssimazione del risultato alla decina immediatamente inferiore:

$$D = \text{radice quadrata di } [(S \times Q)/P]$$

in cui:

D rappresenta la distanza minima (in metri lineari)

S rappresenta la superficie della zona (in mq.)

P rappresenta la popolazione residente

Q rappresenta il numero ottimale di residenti per ogni esercizio

Art. 9 - Variazioni del minimo

Le variazioni in più o in meno nella popolazione residente all' interno delle singole zone, pari o superiore al 10% del totale rilevato alla data di approvazione del presente regolamento (Tabella A), possono dar luogo al ricalcolo delle distanze minime, sulla base degli stessi criteri precedentemente indicati.

La variazione del minimo è approvata dal Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo, sentita la Commissione di cui all' art. 5.

Art. 10 - Misurazione delle distanze

La misurazione delle distanze intercorrenti fra due esercizi dello stesso tipo, anche appartenenti a zone territoriali diverse, deve essere effettuata fra i punti più vicini degli ingressi per il pubblico, principali o secondari, seguendo il percorso pedonale più breve e con attraversamento della strada ad angolo retto.

Non sono soggette al rispetto delle distanze minime le attività all' interno di convivenze, quando le prestazioni siano svolte esclusivamente nei confronti di membri delle stesse convivenze, nonché all' interno di centri commerciali, complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253 e successive modifiche ed integrazioni, all' interno di centri integrati, individuati nell' ambito di Progetti di Valorizzazione Commerciale, di cui all' articolo 8 della Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 14, ed all' interno di grandi infrastrutture di servizio (aeroporto, fiera, stazioni), nei quali può comunque essere rilasciata non più di una autorizzazione per ciascun tipo di attività. Le autorizzazioni rilasciate nell' ambito di dette strutture non possono essere trasferite ad altra sede. Non sono soggette altresì al rispetto delle distanze minime l' apertura di attività i cui titolari siano in grado di documentare, con sentenza giurisdizionale passata in giudicato, vicende legate al fenomeno dell' usura subito ai propri danni e/o a componenti del proprio nucleo familiare. In questi casi l' attività non deve collocarsi a muro di altro esercizio dello stesso tipo preesistente. L' autorizzazione amministrativa rilasciata è da considerarsi strettamente personale e in caso di cessione d' azienda per atto tra vivi non può essere in alcun modo trasferita ad altri per il periodo di 10 anni dal rilascio.

Le distanze minime che devono essere osservate in caso di apertura di nuovi esercizi sono stabilite dagli allegati A e B del presente Regolamento, in relazione alle zone e alle diverse tipologie degli esercizi.

Art. 11 - Distanze da osservarsi nei trasferimenti di sede

a) Trasferimenti in zona: il trasferimento di sede nell' ambito della stessa zona del territorio comunale è sempre ammesso, quando l' esercizio trasferito non vada a collocarsi a muro di altro esercizio preesistente dello stesso tipo.

b) Trasferimenti fuori zona: il trasferimento di un esercizio da una zona all' altra del territorio comunale è ammesso nel rispetto delle distanze minime da altri esercizi preesistenti, stabilito dagli allegati A e B del presente regolamento in rapporto alle singole tipologie di esercizio.

Articolo 12 -Trasferimenti per sfratto esecutivo

Sono ammessi i trasferimenti di un esercizio, determinati da sfratto esecutivo, emesso non per ragioni di morosità, da una zona all' altra del territorio comunale, purché non vadano a collocarsi a muro di altro esercizio preesistente dello stesso tipo.

Art. 13 - Trasferimenti temporanei

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell' attività, il Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, su parere della commissione, può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle previste distanze e superfici minime e per un periodo comunque non superiore a un anno.

Art. 14 - Superfici minime dei locali

L' apertura di nuovi esercizi nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell' attività.

Le superfici minime dei locali, ad esclusione dei servizi igienici, composti da bagno e antibagno, sono così determinate:

1 - Esercizi di barbiere che occupano fino a 2 lavoratori (compreso il titolare): mq. 20

per ogni unità in più: mq. 5

2 - Esercizi di parrucchiere per uomo o donna che occupano fino a 2 lavoratori (compreso il titolare): mq. 30

per ogni unità in più: 5

3 - Attività di estetica esercitata in locali autonomi:

fino a 2 lavoratori (compreso il titolare): mq. 30

per ogni unità in più: mq. 6.

Nel caso di dotazione di lampada facciale: mq. 4 (box).

4 - Attività di estetica esercitate presso altro esercizio mq. 6

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell' attività, nel numero delle unità lavorative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all' interno dell' esercizio, siano essi operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori o apprendisti del mestiere.

Art. 15 - Orari degli esercizi

L' orario di funzionamento degli esercizi disciplinati dal presente Regolamento, è stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Art. 16 - Requisiti igienico-edilizi dei locali di laboratorio e di servizio

a) Disposizioni generali.

I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme e dai regolamenti in vigore.

In particolare:

1. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un idoneo servizio igienico e di un adeguato ripostiglio, in aggiunta ai locali adibiti all' attività.

2. Per gli altri parametri ambientali, i locali di lavoro devono ottemperare alle norme generali per l' igiene del lavoro, di cui al D.P.R. 19/3/1956, n. 303.

3. Nei locali in cui si svolge l' attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all' altezza di almeno mt. 2, devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentano la pulizia e la disinfezione;

4. Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale simile ad acqua corrente e potabile, calda e fredda; tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento dell' acqua di rifiuto;

5. Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili, devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti, adeguatamente aerato.

6. L' arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.

7. In caso di ampliamento dei locali o di modifiche strutturali interne, il titolare dell' autorizzazione è tenuto a chiedere nuova autorizzazione amministrativa nelle forme e modalità previste dall' art.19 del Regolamento.

b) Disposizioni specifiche per le attività complesse dei laboratori di estetica

Sono definite attività complesse in laboratori di estetica gli esercizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- 1 - almeno 5 operatori
- 2 - almeno 3 attrezzature del seguente tipo:
 - Lettino solarium uva
 - Trattamento fanghi
 - Idromassaggio
 - Ionoforesi
 - Apparecchio per ginnastica passiva
 - vibratori elettrici oscillanti
 - Apparecchio per massaggio subacqueo
 - Sauna - bagno turco

I requisiti igienico-edilizi specifici per tali laboratori, oltre a quelli previsti nelle disposizioni generali, sono i seguenti:

- una sala o spazio di attesa
- due servizi igienici, uno dei quali riservato al personale;
- più box, ciascuno di superficie pari a mq. 6, riducibile a 4 mq. se per lampada facciale Uva;

Una doccia fino a tre attrezzature, due docce se le attrezzature utilizzate sono più di tre e tra queste figurano le seguenti:

- lettino solarium
- trattamento fanghi
- apparecchio per ginnastica passiva
- vibratori elettrici oscillanti
- sauna

Il locale doccia deve essere dotato di vano antidoccia che può essere comune a più docce.

Art. 17 - Controlli igienico-sanitari

Spettano al Servizio di Igiene Pubblica:

- l' accertamento dei requisiti igienici, dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività;
- il controllo sanitario sui procedimenti tecnici usati nelle lavorazioni e l' accertamento dell' idoneità sanitaria delle persone addette.

Art. 18 - Obblighi del titolare

Sul titolare dell' autorizzazione ricade la responsabilità dell' osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- tutti i locali, anche quelli di servizio, debbono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente;
- i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sempre tenuti accuratamente puliti, lavati e prima dell' uso essere sempre immersi in soluzioni di sostanze disinfettanti; durante l' uso, essi devono essere ripuliti su carta sterile o sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere;

- nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo ogni servizio;
- tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l' attività devono essere sempre tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come rasoi, forbici, pennelli e simili può anche eseguirsi a mezzo del calore;
- i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell' ambiente;
- durante le applicazioni o l' uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell' esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- tinture ed altri prodotti cosmetici impiegati devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 1/10/1986, n. 713.

Ai sensi dell' art. 384 del vigente Regolamento comunale di Igiene, il personale di assistenza di ambo i sessi, comunque adibito all' esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria attestante l' immunità da malattie infettive e diffusivi. I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell' esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta dell' autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovo annuo di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del servizio di igiene pubblica.

Chi lavora nell' esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una sopravveste;

E' necessario provvedere alla custodia della sopravveste citata, con idoneo armadietto.

Art. 19 - Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le domande pervenute per l' ottenimento delle varie autorizzazioni: nuove aperture, abbinamenti, trasferimenti, subingressi, sospensioni, sono vagliate ed istruite dal competente ufficio comunale, nell' osservanza delle norme del presente Regolamento e delle prescritte modalità procedurali.

Esse sono quindi sottoposte, suddivise per zone ed in stretto ordine cronologico di arrivo, alla Commissione comunale per il parere di competenza, salvo quelle relative a subingressi, per le quali il Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni decide direttamente sulla base dell' istruttoria d' ufficio.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinata al nulla-osta sanitario da parte del competente servizio di igiene pubblica circa la sussistenza dei requisiti di spazio e di idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature.

In presenza di accordo specifico tra Comune ed organi tecnici competenti, il nulla osta può essere sostituito da una dichiarazione di conformità ai requisiti igienico sanitari e tecnici, resa secondo forme e modalità da concordare nell' accordo citato.

Ove, in sede di sopralluogo igienico-sanitario, si accerti la necessità di determinati lavori di adattamento dei locali, il Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni fissa un congruo termine per la loro esecuzione, scaduto il quale senza che si sia provveduto secondo quanto prescritto, l' autorizzazione viene negata.

L' esercizio delle attività di cui al presente Regolamento può avere inizio solo dal momento in cui l' interessato è entrato in possesso dell' autorizzazione amministrativa e non oltre i tre mesi successivi al rilascio della stessa.

Art. 20 - Subingresso per cessione d' azienda

Nel caso di subingresso per cessione d' azienda è ammesso il proseguimento, senza interruzione, dell' attività da parte del subentrante, purché questi richieda la voltura dell' autorizzazione prima dell' inizio dell' attività e sia in possesso della qualificazione professionale e del libretto sanitario fatto salvo quanto previsto dall' art. 10.

Qualora non venga in possesso della qualificazione professionale entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, il subentrante decade dal diritto di esercitare l' attività del dante causa;

Art. 21 - Subingresso per causa di morte

Nel caso di morte del titolare, gli eredi in possesso della qualificazione professionale rilasciata dalla C.P.A., che intendano proseguire nell' attività devono presentare regolare domanda di subingresso al Comune. Essi possono, per altro, ottenere l' intestazione dell' autorizzazione, per un periodo di cinque anni dalla data del decesso, anche in mancanza della qualificazione professionale, ove comprovino che, di fatto, l' attività viene esercitata da persona qualificata. Decorso tale periodo senza che alcuno degli eredi compri il possesso dei necessari requisiti soggettivi, l' autorizzazione decade di diritto.

Art. 22 - Sospensione dell' attività

Il Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, per comprovati motivi di necessità, può, su richiesta dell' interessato e sentita la Commissione comunale, prorogare il previsto termine di tre mesi per l' attivazione di un nuovo esercizio fino ad un anno.

Alle stesse condizioni e modalità, il Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni può consentire la sospensione di attività di un esercizio per periodi superiori a trenta giorni e fino al massimo di un anno.

Art. 23 - Decadenza e revoca dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:

- per la morte del titolare, salvo quanto previsto dall' art. 20, penultimo comma;
- per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti,
- per mancata attivazione dell' esercizio entro i tre mesi successivi alla data di rilascio dell' autorizzazione ove, previo diffida del Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, l' interessato non provveda, entro 5 giorni dalla notifica della stessa, ad aprire l' esercizio o a richiedere una proroga all' apertura, ovvero quando la proroga non venga concessa;
- per sospensione non autorizzata dell' attività per oltre trenta giorni, ove, previa diffida del Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, l' interessato non provveda, entro cinque giorni, a riaprire l' esercizio ovvero a richiedere la sospensione dell' attività, ovvero quando la sospensione non venga concessa;

2. L' autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico-sanitari dei locali;
- per reiterate interruzioni dell' attività o altre gravi e ripetute turbative al buon andamento della stessa, tali da compromettere le esigenze degli utenti del servizio;
- per abuso della professione, nonché per ripetute violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti che abbiano determinato un precedente provvedimento di chiusura temporanea dell' esercizio.

Art. 24 - Obblighi di esposizione al pubblico

I titolari delle attività hanno l' obbligo di esporre nel locale in modo ben visibile al pubblico:

- l' autorizzazione amministrativa all' esercizio dell' attività, di cui al precedente art. 4;
- la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;

- il cartello, debitamente vidimato dal nucleo zonale di polizia municipale, contenente gli orari di apertura e chiusura dell' esercizio, scelti fra quelli determinati dal Sindaco con propria ordinanza, secondo quanto previsto dall' art. 2-bis, ultimo comma, della legge n. 161/63, inserito dall' art. 3 della legge n. 1142/70.

Art. 25 - Vigilanza e sanzioni

Per la verifica dell' osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all' art. 1.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, le violazioni alle disposizioni medesime sono punite, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. 1934 della L.C. e P. e successive modificazioni.

Indipendentemente dall' applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, il Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, in rapporto alla gravità della violazione accertata, può disporre la chiusura temporanea dell' esercizio per un minimo di 7 giorni, fino a un massimo di 90.

Nell' ipotesi di attività abusivamente esercitata, il Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni, oltre la sanzione amministrativa, dispone l' immediata cessazione dell' attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l' Artigianato.

Art. 26 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le norme e le disposizioni applicative dettate in materia da precedenti provvedimenti dell' Autorità Comunale.

Art. 27 - Norme transitorie e finali

Con riguardo ai requisiti igienico-ambientali di cui al precedente art. 16, i titolari degli esercizi in attività devono operare per l' adeguamento dei locali alle disposizioni ivi contenute, in tutti i casi in cui non sussistano impedimenti di carattere tecnico-normativo alla realizzazione dei lavori.

Con la riserva di cui al comma precedente, quando la superficie del locale sia superiore di almeno 5 mq al minimo previsto, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.

I titolari di autorizzazione all' esercizio dell' attività di barbiere che abbiano conseguito la qualificazione professionale di parrucchiere per uomo e donna, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 23.12.1970, n. 1142, possono ottenere la corrispondente conversione dell' autorizzazione, alla sola condizione che inoltrino domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente normativa. Decorso tale termine senza che sia intervenuta domanda di conversione dell' autorizzazione per l' esercizio della nuova attività, questa sarà soggetta alla disciplina delle nuove autorizzazioni.

Le determinazioni del Direttore del Settore preposto al rilascio delle autorizzazioni sulle domande di conversione delle autorizzazioni sono assunte previo parere della competente Commissione consultiva comunale.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all' ultimo giorno di ripubblicazione all' Albo Pretorio del Comune.

Allegato A

Determinazione delle distanze minime fra esercizi di barbiere e parrucchiere

Zona 1

Abitanti del centro storico: unità 67.063

Superficie centro storico mq. 4.524.000 (452,40 ettari)

Quota ottimale abitanti per esercizio: 1.000

$D = \text{radice quadrata di } [(S \times Q)/P] = \text{radice quadrata di } [(4.524.000 \times 1.000)/67.063] = \text{radice quadrata di } 67.459 = \text{ml. } 260$

Zona 2

Abitanti periferia: unità 364.344

Superficie periferia: mq. 136.347.000 (13.634,7 ettari)

Quota ottimale abitanti per esercizio: 1.000

$D = \text{radice quadrata di } [(S \times Q)/P] = \text{radice quadrata di } [(136.347.000 \times 1.000)/364.344] = \text{radice quadrata di } 374.226 = \text{ml. } 611$

Allegato B

Determinazione delle distanze minime fra laboratori autonomi di estetica

Zona 1

Abitanti del centro storico: unità 67.063

Superficie centro storico mq. 4.524.000 (452,40 ettari)

Quota ottimale abitanti per esercizio: 2.000

$D = \text{radice quadrata di } [(S \times Q)/P] = \text{radice quadrata di } [(4.524.000 \times 2.000)/67.063] = \text{radice quadrata di } 134.918 = \text{ml. } 367$

Zona 2

Abitanti periferia: unità 364.344

Superficie periferia: mq. 136.347.000 (13.634,7 ettari)

Quota ottimale abitanti per esercizio: 2.000

$D = \text{radice quadrata di } [(S \times Q)/P] = \text{radice quadrata di } [(136.347.000 \times 2.000)/364.344] = \text{radice quadrata di } 748.452 = \text{ml. } 865$

Quadro dei dati di riferimento per la determinazione di distanze di cui agli allegati A e B del presente Regolamento

Superficie globale (in ettari) del Comune 14.087,10

Zona 1 (centro storico) costituita dagli ex Quartieri:

Galvani - Innerio - Malpighi - Marconi

Zona 2 (esterna al centro storico) costituita dal rimanente territorio comunale

Superficie (in ettari) delle zone:

Zona 1 (centro storico) ettari 452,40

Zona 2 (esterna al centro storico) ettari 13.634,70

Popolazione residente nel Comune (in unità) (1): 424,120

Popolazione residente nella Zona 1: 59.776

Popolazione fluttuante nella Zona 1: 7.287

Totale 67.063

Popolazione residente nella Zona 2: 364.344

(1) rilevazione al 31/ 8/1988